



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19/06/2006

Sommario

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
” 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
” 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ” 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- ” 5 - Occupazione di suolo pubblico
- ” 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- ” 7 - Scarico di rottami e di detriti
- ” 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- ” 9 - Installazione di tende solari
- ” 10 - Installazione di vetrine
- ” 11 - Commercio su aree pubbliche
- ” 12 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- ” 13 - Installazioni di chioschi ed edicole
- ” 14 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- ” 15 - Collocamento di condutture

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- ” 16 - Disposizioni di carattere generale
- ” 17 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- ” 18 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
- ” 19 - Disposizioni riguardanti i negozi
- ” 20 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- ” 21 - Pulizia del suolo prospiciente i fabbricati e relative pertinenze
- ” 22 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- ” 23 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche
- ” 24 - Pulizia delle vetrine
- ” 25 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- ” 26 - Manutenzione degli edifici e area di pertinenze
- ” 27 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- ” 28 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- ” 29 - Ornamento esterno ai fabbricati

- ” 30 - Depositi in proprietà privata
- ” 31 - Recipienti con rifiuti urbani
- ” 32 - Viali, giardini pubblici ed edifici o manufatti pubblici
- ” 33 - Vasche e fontane
- ” 34 - Pulizia di spazi ed aree pubbliche dalle deiezioni dei cani
- ” 35 - Pulizia dei lotti ineditati all'interno del centro abitato
- ” 36 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- ” 37 - Obbligo di spegnere i veicoli a motore in caso di fermata

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

- ” 38 - Inquinamento acustico
- ” 39 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- ” 40 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- ” 41 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- ” 42 - Rumori nei locali pubblici e privati
- ” 43 - Uso di strumenti sonori
- ” 44 - Venditori ambulanti
- ” 45 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- ” 46 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- ” 47 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
- ” 48 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- ” 49 - Carovane di nomadi

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- ” 50 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- ” 51 - Detenzione di combustibili
- ” 52 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- ” 53 - Animali pericolosi
- ” 54 - Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- ” 55 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- ” 56 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- ” 57 - Materiale di demolizione
- ” 58 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- ” 59 - Esercizio di mestieri girovaghi
- ” 60 - Strutture per pubblici spettacoli

CAPO VIII° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- ” 61 - Cortei funebri
- ” 62 - Processioni - Manifestazioni

CAPO IX° - SANZIONI

- ” 63 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- “ 64 - Aggiornamento Istat delle sanzioni amministrative
- ” 65 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- ” 66 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- ” 67 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO X° - ENTRATA IN VIGORE

- ” 68 Procedure autorizzatorie
- ” 69 Entrata in vigore

CAPO I° **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 8.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9. Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 50 cm. dal ciglio interno del marciapiede e nessuna appendice verticale potrà scendere al di sotto di ml.2,20 dal suolo, salvo casi eccezionali che verranno valutati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10. Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11. Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 12. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e anticendio da parte dei competenti organi.

Art. 13. Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14. Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini, rollers e di skateboard.

Art. 15. Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi

pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III° **NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

Art. 16.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche aree private di uso pubblico o comunque frontali ad attività commerciali, di servizio, produttive e del settore terziario, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 17.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 18.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

E' proibito ai venditori su aree pubbliche ed ai raccoglitori di rifiuti di raccolta differenziata abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 19.

Disposizioni riguardanti i negozi

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede e del tratto di strada antistante al suo esercizio oltre che dell'area privata destinata a parcheggio antistante al suo esercizio.

Art. 20.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 21.

Pulizia del suolo prospiciente i fabbricati e relative pertinenze

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombrò delle foglie, frutti e fiori che cadano dalle piante o siepi poste all'interno della proprietà privata, sul suolo pubblico prospiciente i rispettivi fabbricati.

I proprietari e i conduttori di case hanno altresì l'obbligo solidale di provvedere al taglio costante delle siepi e alberi che interferiscano con l'utilizzo del marciapiede, con la segnaletica stradale e con l'illuminazione pubblica.

Art. 22.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 23.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 24.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 25.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 26.

Manutenzione degli edifici e aree di pertinenza

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione gli edifici con relativa tinteggiatura.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Amministrazione disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 27.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 28.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 29.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 30.
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 31.
Recipienti con rifiuti urbani

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, o al di fuori dei cassonetti, recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' vietato introdurre rifiuti domestici senza il sacchetto nei cassonetti.

E' altresì vietato l'uso improprio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti deponendovi rifiuti diversi da quelli previsti.

E' vietato alle persone non residenti di depositare i propri rifiuti nei contenitori dislocati sul territorio comunale.

Art. 32.
Viali, giardini, edifici e manufatti pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;

b) danneggiare l'arredo urbano ed il verde pubblico, compreso l'utilizzo di piante per appoggiare motorini o biciclette;

c) collocare installazioni fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

d) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità.

E' altresì vietato sporcare, imbrattare con scritte, colori, ecc.. pareti e facciate di edifici e manufatti pubblici (es. sottopassi, monumenti).

E' vietato, inoltre, introdursi con ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli nelle aree annesse agli edifici e manufatti pubblici riservate ai pedoni ed alle biciclette.

Art. 33.
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 34.
Pulizia di spazi ed aree pubbliche dalle deiezioni dei cani

I proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, gli spazi e le aree pubbliche e gli accessi a civili abitazioni.

A tal fine è fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia, nell'accompagnamento dei cani, di munirsi di apposite palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali.

I proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia hanno anche l'obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra elencati.

Nei giardini e parchi pubblici in uso ai cittadini ed attrezzati con giochi per bambini, è fatto divieto ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di introdurre i cani.

Art. 35.

Pulizia dei lotti ineditati all'interno del centro abitato

I lotti ineditati o qualsiasi altro appezzamento di terreno, seppur edificato, ubicato nell'ambito del territorio del Comune, devono a cura dei conduttori a qualsiasi titolo, essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale, per un corretto uso del territorio, conforme ad una sana e pulita gestione dell'ambiente (sono esclusi i terreni ad uso agricolo coltivati, gli stessi dovranno a cura dei conduttori essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico-sanitario ed ambientale nei periodi di "messa a riposo" o tra una coltura e l'altra).

Art. 36.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In caso di intemperie e condizioni climatiche avverse, è obbligo del proprietario ripristinare la recinzione.

Art. 37.

Obbligo di spegnere i veicoli a motore in caso di fermata

Al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico ed il disturbo della quiete dei residenti all'interno del centro abitato, è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli a motore, di spegnere il motore durante le fermate ed in particolare ai passaggi a livello chiusi.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

Art. 38.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 39.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte o mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è

assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 40.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 41.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni e nei giardini privati potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'uso di tali apparecchi nelle abitazioni non è consentito dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Art. 42.

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 43.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 44.

Venditori ambulanti

I venditori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono utilizzare strumenti di diffusione sonora.

Art. 45.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, e nei pubblici locali tanto di giorno che di notte.

Art. 46.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. Per i cani di media e grande taglia è obbligatorio muniti anche di idonea museruola.

Qualora venisse riscontrata la reiterata assenza di cura del cane, questo potrà essere affidato alle strutture di accoglienza canina il cui costo sarà a carico del proprietario del cane stesso.

I pollai e le conigliere devono essere serrati e mantenuti puliti, ubicati al di fuori dei centri abitati e comunque a distanza dalle abitazioni non inferiore a m. 15.

Art. 47.

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 48.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 49.

Carovane di nomadi

Non è consentita, senza il permesso dell'Autorità Comunale, la sosta di nomadi con roulottes, campers o altri mezzi in qualsiasi località di questo Comune sia su area privata che su area pubblica, considerato che non vi sono zone o aree provviste di idonee strutture attrezzate a tal fine.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 50.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 51.

Detenzione di combustibili

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 52.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 53.

Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 54.

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di utensili o materiali acuminati o taglienti non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 55.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 56.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 57.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 58.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII°
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 59.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, salvo normative di legge nazionali o regionali.

Art. 60.

Strutture per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare strutture, chioschi, palchi e baracche per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. L'Amministrazione Comunale disporrà con ordinanza la rimozione delle installazioni abusive.

Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

b) tenere aperte le strutture oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO VIII°
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 61.

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale.

Art. 62.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari, date ed orari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

CAPO IX°

SANZIONI

Art. 63.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al Comune.

In particolare vista la legge 24 novembre 1981, n.689, visti gli articoli 5 e 28 della Costituzione della Repubblica Italiana e l'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/00 si stabilisce che per le violazioni al presente Regolamento si applichi una sanzione amministrativa tra un minimo di 25 (venticinque) euro ed un massimo di 500 (cinquecento) euro.

A fronte delle violazioni al presente Regolamento, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, così come di seguito determinato:

Chiunque violi il disposto di cui all'art.6 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro, pagamento in via breve pari a 140 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.8 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.9 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 100 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.12 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro, pagamento in via breve pari a 120 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.14 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.16 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 50 euro a 400 euro, pagamento in via breve pari a 100 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.17 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.18 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.19 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 45 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 90 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.20 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 45 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 90 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.22 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.23 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.24 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.25 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.26 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 70 euro a 500 euro, pagamento in via breve pari a 140 euro;

Chiunque violi il disposto di cui all'art.27 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 30 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 60 euro;

20

amministrativa da 70 euro a 500 euro, pagamento in via breve pari a 140 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.58 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro, pagamento in via breve pari a 100 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.60 comma 1° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro, pagamento in via breve pari a 120 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.60 commi 2°,3°,4° del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi il disposto di cui all'art.62 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro;
Chiunque violi le rimanenti disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 200 euro, pagamento in via breve pari a 50 euro.

Art. 64.

Aggiornamento Istat delle sanzioni amministrative

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, provvede all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo ogni due anni, in concomitanza con l'analogo aggiornamento previsto dal Codice della Strada, a partire dal 1° gennaio 2005, in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale). Il provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative viene emanato entro il 1° dicembre di ogni biennio, pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al fine di evitare l'applicazione di importi di difficile corresponsione, si prevederà inoltre il troncamento dei decimali sulle sanzioni.

Art. 65.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 66.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 67.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII **ENTRATA IN VIGORE**

Art. 68. **Procedure autorizzatorie**

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 69. **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione ai sensi dell'art. 81 dello Statuto Comunale vigente ed abroga tutti le norme regolamentari, le ordinanze, gli atti deliberativi o altri provvedimenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge.